

Prot. N. ACIU.2015.306

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 02.07.2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al **CAA LiberiAgricoltori**
Via Dessiè 2
00199 ROMA
- Al Coordinamento **CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al Coordinamento **CAA Liberi
Professionisti**
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: RIFORMA PAC – TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013: REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI.

1. PREMESSA

I Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 introducono un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune.

E' istituito un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori, al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto e sono introdotte norme che semplificano le formalità riducendo, tra l'altro, gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013.

La partecipazione degli agricoltori al regime in questione è facoltativa.

In tale contesto, il DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante "*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*" ha disposto l'applicazione del Regime dei Piccoli Agricoltori.

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Articolo 71 del Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Titolo V del DM 18 novembre 2014 n. 6513 recante "*Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*";

- Articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 recante “*Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*”;
- Articolo 8 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 recante “*Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020*”.

2. REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI

Gli agricoltori che a seguito della presentazione della domanda unica 2015 hanno ottenuto l’attribuzione di titoli, hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime per i piccoli agricoltori. Tale opzione può essere esercitata esclusivamente nel 2015.

La domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori deve essere presentata all’Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, entro il 15 ottobre 2015.

I pagamenti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento per l’inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di euro 1.250.

Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Le domande di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori presentate nel 2015 devono contenere un riferimento alla domanda unica presentata nel 2015 dal medesimo beneficiario e una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori.

Ai sensi dell’articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall’art. 3, comma 2, lettera a), del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

A partire dal 2016 la domanda deve contenere:

- a) tutte le informazioni necessarie per stabilire la conformità all’art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- b) una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste dall’art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

ovvero

- c) la richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.

Nel caso di subentro al regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda deve essere presentata dal subentrante.

2.1 OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono:

- a) mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013 corrispondente al numero di titoli detenuti ai sensi dell'art. 64, paragrafo 1, lett. a) del medesimo regolamento;
- b) essere destinatario del pagamento per un ammontare non inferiore a:
 - euro 250 per gli anni 2015 e 2016;
 - euro 300 a partire dal 2017.

2.2. TITOLI

I titoli assegnati nel 2015 all'agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime e sono soggetti al meccanismo di convergenza di cui alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015.

In deroga all'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, i titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata.

2.2.1 Trasferimento dei titoli per successione effettiva o anticipata

Gli agricoltori che tramite successione effettiva o anticipata ricevono titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli.

Qualora l'agricoltore che abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 riceva tramite successione effettiva o anticipata titoli da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione. In alternativa, l'agricoltore può decidere di uscire dal regime per i piccoli agricoltori e aderire al regime di pagamento di base. La mancata scelta equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.

Qualora l'agricoltore non abbia aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015, detenga dei titoli propri e tramite successione effettiva o anticipata riceva titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, la richiesta di attivazione dei titoli di cui è già in possesso si considera quale richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori ricevuto tramite successione.

L'art. 28, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513 stabilisce che gli Organismi pagatori comunichino la stima dell'importo del pagamento agli agricoltori in tempo utile prima della data di presentazione delle domande per i piccoli agricoltori. Tuttavia l'importo definitivo dell'aiuto potrà essere fissato solo successivamente alla determinazione del valore definitivo dei titoli e degli importi unitari dovuti per il sostegno accoppiato facoltativo.

L'importo definitivo da erogare, calcolato dall'Organismo pagatore competente, è fissato da AGEA ai sensi dell'art. 29 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 ed è pari al totale dei pagamenti (a titolo del regime di pagamento di base, inverdimento, giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo) da assegnare all'agricoltore nel 2015. Tale importo dovrà essere adattato proporzionalmente negli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.

2.3 MODALITÀ DI USCITA DAL REGIME

Gli agricoltori che decidono di ritirarsi dal regime medesimo o che sono divenuti beneficiari del sostegno concesso a norma dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell'ambito della misura sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, non hanno più diritto a partecipare al regime, anche in caso di successione effettiva o anticipata.

Il sostegno di cui al suddetto art. 19 paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 è quello concesso agli agricoltori beneficiari del regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. In applicazione della clausola di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013, tra le cessioni a titolo definitivo non è compresa la fattispecie relativa alla successione anticipata.

Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

La presentazione di una domanda unica dal 2016 con richiesta di pagamento di uno qualsiasi degli aiuti diretti previsti dal DM 18 novembre 2014 n. 6513, compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli